



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ZAPPA-PITAGORA"

LICEO: SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE - TECNICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING; TURISTICO; COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO;
codice meccanografico: CAIS032008; codice fiscale: 93061680919; TEL. SEDE CENTRALE: 0782/802898; TEL. SEDE STACCATATA: 0782/802093

STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA

ATTI
ALBO

OGGETTO: INFORMATIVA SU AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN SICUREZZA A.S. 2021/2022 – DISPOSIZIONI NORMATIVE E LEGISLATIVE

Come è noto, con [decreto 6 agosto 2021, n. 257](#) il Ministero dell'Istruzione ha adottato il "*Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione*". Il Piano precede temporalmente la pubblicazione del [decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111](#), recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*".

In data 13 agosto 2021 il Ministero ha emanato una [Nota prot.n. 0001237](#) con la quale ha inteso offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell'organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge n. 111/2021. Infine in data 18 agosto 2021 il Ministero ha emanato un'ulteriore [Nota prot.n. 0000900](#) con la quale ha trasmesso il [Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022](#) sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali in data 14 agosto 2021 e ha dato indicazioni circa la somministrazione del tampone molecolare nelle scuole.

I richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche, "in presenza e in sicurezza", del prossimo anno scolastico 2021/2022. Si invita tutto il personale scolastico ad una loro lettura integrale. Vengono fatte salve eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni che dovessero nel frattempo essere emanate.

Di seguito alcune delle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata (alla cui lettura integrale comunque si rimanda):

- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

Si ritiene inoltre doveroso formulare le seguenti precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

- salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, **il Decreto Legge 111/2021 è già operativo** così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire** a richiesta il proprio **Green Pass (GP)** o **Certificazione verde**. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra;
- Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
 - risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
 - è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
- Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente.
- per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
- Per **scaricare il proprio GP** consultare il sito [Come ottenere la certificazione - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](https://www.dgc.gov.it)
- Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.
- Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J.
- **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19:** con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al [decreto-legge n. 105/2021](#), ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- la **verifica del GP** avviene tramite apposita [APP VerificaC19](#) messa a disposizione dal Governo italiano;
- **Come avviene la verifica:**
 - La Certificazione è richiesta dal verificatore (che per l'occasione funge da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
 - L'App VerificaC19 legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
 - L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
 - **L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.**
 - Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
- **Gli operatori delegati dal sottoscritto alla verifica del GP (per i quali la presente vale come atto di nomina)**, sono i seguenti:
 - Assistente amministrativa Lai Raffaella (per il personale docente e ATA del Tecnico);
 - Assistente amministrativa Angius Anna Franca (per il personale docente e ATA del Liceo);
 I suddetti operatori delegati, nelle more dell'acquisto di appositi dispositivi di verifica, avranno cura di scaricare anche nel proprio dispositivo mobile L'App VerificaC19 al fine di operare le verifiche di cui sopra; vengono fatte salve eventuali ulteriori indicazioni governative;
- **Ai fini della verifica da parte dell'operatore**, per il rispetto della privacy occorre **esibire solo e soltanto il QR-CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

INFINE, SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA NOTA DEL MEDICO COMPETENTE DI QUESTO ISTITUTO, CIRCA L'ESONERO DALLA VACCINAZIONE ANTICOVID19 E SCADENZA CERTIFICATI PER I LAVORATORI FRAGILI

NOTA BENE: Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO SABA